

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZI

La Consigliera Segretaria Avv. Rosa Capria

Roma, 1 giugno 2017

N. 8-C-2017

Ill.mi Signori

PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

via e.mail



e, per conoscenza:

Ill.mo Signor
Direttore Generale della Giustizia Civile,
Dott. Michele Forziati

OGGETTO:

<u>Iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati</u> <u>stabiliti provenienti dalla Romania</u>

Illustri Presidenti,

facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, si richiama la Vostra attenzione sulla questione relativa al titolo professionale ottenuto in Romania ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati stabiliti.

Si rammenta, infatti, che ciascun Consiglio dell'Ordine, nell'ambito delle valutazioni da operarsi in autonomia, anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni, nell'ambito dei doveri permanenti di corretta tenuta dell'Albo, degli Elenchi e dei Registri, deve verificare, in applicazione della conferente normativa europea (Direttiva 98/5/CE), che gli interessati alla iscrizione nella sezione speciale siano in possesso di un titolo rilasciato da organizzazione autorizzata a rilasciare titoli professionali secondo l'ordinamento giuridico dello Stato di provenienza.

Al fine di fornire gli opportuni chiarimenti si allegano di seguito una breve nota dell'Ufficio studi che ricostruisce, in forma sintetica, la vicenda nonché una recente nota del Ministero della Giustizia in argomento.

Con i migliori saluti

LA CONSIGNERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 1, c.s.



N. 8-C-2017 --- ALLEGATO N. 1

Avvocati stabiliti provenienti dalla Romania e validità del titolo rumeno rilasciato dalla U.N.B.R. cd. Bota

Scheda US n. 50/2017¹ Roma, 1 giugno 2017

Allegato alla Comunicazione **-C-2017.

1) La questione relativa alla validità del titolo rumeno

Pervenivano al Ministero della Giustizia nel 2013 talune segnalazioni relative all'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati stabiliti di soggetti in possesso del titolo di avvocato romeno rilasciato da parte di organismi a ciò non legittimati.

Si trattava, in particolare, di titoli rilasciati dalla *Uniunea Nationala a Barourilor din Romania* – *Sindacatul Indipendent at Juristilor din Romania* – U.N.B.R. Pompiliu Bota (cd. U.N.B.R. "Bota"), struttura con denominazione pressoché identica all'organismo legittimato al rilascio dei titoli, dal quale si differenziava solo per la sede.

La struttura considerata legittimata a rilasciare il titolo professionale, infatti, ha la seguente denominazione: *Uniunea Nationala a Barourilor din Romania* – U.N.B.R. (*National Association of Romanian Bars*) e sede in *Palatul de Justitie, Splaiul Independenţei nr. 5, Sector 5, 050091, Bucurest*, mentre la struttura cd. U.N.B.R. Bota ha sede sempre in Bucarest, in Str. Academiei, nr. 4-6.

2) La comunicazione CNF 20-C-2013

Il CNF trasmetteva a tutti i Consigli dell'Ordine (comunicazione n. 20-C-2013) la nota pervenuta dal Ministero della Giustizia (prot. AMM/20/09/13.015534E) in argomento che forniva piena rappresentazione dell'esito dei contatti occorsi tra il Ministero e le autorità straniere competenti.

Il Ministero indicava quale fosse l'unica autorità competente al fine di verificare la validità del titolo professionale acquisito in Romania, non ritenendo la U.N.B.r. cd. "Bota" legittimata ed invitava i Consigli dell'Ordine ad una verifica tempestiva della sussistenza dei requisiti di iscrizione ed agli opportuni controlli.

3) La richiesta di informazioni al Ministero

Successivamente, investito della questione quale giudice di appello avverso le delibere di cancellazione dalla sezione speciale dell'Albo, il CNF chiedeva al Ministero della Giustizia – con diverse ordinanze pronunciate ai sensi dell'art. 213 c.p.c. – quale fosse l'Autorità competente a rilasciare il titolo abilitante all'esercizio della professione forense in Romania meritevole di circolare nello spazio giuridico europeo secondo il sistema di riconoscimento dei titoli previsto dalle Direttive 98/5CE e 2005/36 CE.

Il Ministero comunicava, con nota 4 marzo 2015, che l'<u>unica istituzione indicata dalla Romania quale autorità competente in materia</u> attraverso il sistema ufficiale di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione europea, denominato IMI (*Internal Market Information*

¹ Scheda redatta da Riccardo M. Cremonini, con la supervisione di G. Colavitti.



System) è l'<u>Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R. (National Association of Romanian Bars) con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, 050091, Bucurest (e-mail: unbr@br.ro; sito web: www.unbr.ro).</u>

Di conseguenza, i titoli rilasciati dalla U.N.B.R. cd. "Bota" (con sede in Str. Academiei, nr. 4-6, sempre in Bucarest) non potevano e non possono considerarsi validi ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento ai sensi del d.lgs. 96/2001 ovvero del riconoscimento del titolo straniero.

4) Le decisioni del CNF

Il CNF, sulla base del carattere vincolante delle informazioni ricevute, a partire dalla sentenza **200/2015** riteneva di non poter consentire l'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo degli Avvocati stabiliti ai soggetti in possesso del titolo di avvocato conseguito in Romania rilasciato dalla U.N.B.R. cd. "Bota", poiché organizzazione non autorizzata a rilasciare titoli professionali secondo l'ordinamento della Romania.

La sentenza veniva inviata, per opportuna conoscenza, ai Consigli dell'Ordine (comunicazione n. 1-C-2016), richiamando in ogni caso l'autonomia istituzionale dei Consigli dell'ordine ("Tanto si segnala ai fini delle conseguenti valutazioni da operarsi in autonomia da ciascun Consiglio dell'Ordine, anche in sede di eventuale revisione delle iscrizioni, nell'ambito dei doveri di corretta tenuta dell'albo, degli elenchi e dei registri.").

5) Le decisioni della Cassazione

La Cassazione ha confermato tale interpretazione, a partire dall'ordinanza SS.UU. 6467/16 e dalla sentenza SS.UU. 22398/16, ritenendo valide le argomentazioni del CNF e l'accertamento svolto dal Ministero della Giustizia. Si riportano di seguito le conferenti massime e l'estratto dell'ordinanza della Cassazione.

CNF - Pres. f.f. Logrieco, Rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200

L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all'albo è subordinata alla iscrizione dell'istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell'eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell'istante all'iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso).

Cass. civ., sez. Unite 24-03-2016, ordinanza n. 6467 - Pres. RORDORF Renato - Est. PETITTI Stefano - P.M. FUZIO Riccardo - M.B. c. CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI P. AVVOCATO E PROCURATORE - Giudizi disciplinari - Sospensiva

[estratto dell'ordinanza]

... Considerato che l'istanza cautelare non può essere accolta, non apparendo sussistente il requisito del fumus boni iuris;

... che quanto al merito delle censure, deve rilevarsi che la decisione impugnata si fonda su un accertamento svolto dal Ministero della Giustizia italiano attraverso il sistema IMI, dal quale è emerso che l'autorità competente a cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avokat acquisito in Romania è costituito dall'Unionea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) con sede in Palatul de Justitie e che tale organismo è indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il citato sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione europea; con la precisazione che dalla nota del Ministero si desume l'avvenuta verifica della indicazione, attraverso un accesso al sistema informatico dell'organismo dichiarato competente:

che le deduzioni svolte in contrario dalla ricorrente non appaiono idonee ad inficiare, neanche sul piano della valutazione limitata al fumus, le argomentazioni in base alle quali il CNF ha rigettato il ricorso; ...



Cass. civ., sez. Unite, ordinanza 21-07-2016, n. 15043 - Presidente: Rordorf R. Estensore: Petitti S. Relatore: Petitti S. P.M. De Augustinis U. (Conf.) - P.F, (P. ed a.) c. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di R. ed a. - Rv. 640613

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE - Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in Romania - Unico soggetto abilitato al rilascio del titolo - Individuazione - Conseguenze

Il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucaresti, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea, sicché va disattesa, per carenza del requisito del "fumus boni iuris", l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell'elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).

6) La recente nota del Ministero 16 maggio 2017

Il Ministero della Giustizia è intervenuto nuovamente sulla questione in oggetto inviando il 16 maggio u.s. una nota al CNF (m_dg.DAG.16/05/2017.0095044.U) nella quale illustra compiutamente il procedimento per acquisire il titolo professionale di *Avocat* in Romania e rammenta che l'unica autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo in Romania è costituita dalla U.N.B.R. con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, 050091, Bucurest (e-mail: unbr@br.ro; sito web: www.unbr.ro). Nella nota si segnala che la medesima autorità rumena ha invitato a non considerare legittimi, e perciò validi, i titoli professionali rilasciati da autorità diverse, quali la U.N.B.R. facente capo al sig. Bota.

Il Ministero, individuata l'autorità competente, invita il CNF a procedere ad eventuali verifiche ed a sollecitare i Consigli dell'Ordine ad effettuare gli opportuni controlli sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo da parte di soggetti che abbiano conseguito il titolo in Romania, sia in sede di domanda di iscrizione che in sede di revisione degli Albi, Elenchi e Registri. Sottolinea la necessità di verificare, in particolare, se vi siano *Avocat* provenienti dalla Romania che hanno conseguito il titolo presso l'organizzazione facente capo al sig. Pompiuliu Bota o comunque presso organizzazioni diverse da quella ufficiale, con invito ad adottare i provvedimenti di competenza.





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
Ufficio II – Ordini professionali
Reparto internazionale

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense <u>affarigenerali@pec.cnf.it</u>

Romania - d.lgs. n. 96/2001 (direttiva 98/5/CE) - mail di	Oggetto: iscrizione nella	sezione speciale	dell'albo	degli	avvocati	stabiliti	provenienti	dalla
Rif.: mail di de de la 14.2.2017 (prot. DAG n. 51825.E del 20.3.2017.					STREET,			
	Rif.: mail di	del 14.2.2017 (pro	t. DAG n. 5	1825.	E del 20.3	.2017.		

Con riferimento a quanto indicato in oggetto – e come noto anche alla S.V. – questa Amministrazione sta seguendo le vicende relative alla cancellazione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di di numerosi soggetti iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti che abbiano conseguito il titolo di avocat in Romania presso organizzazioni non ufficiali, e in particolare presso l'organizzazione facente capo a tale Pompiliu Bota.

In tale contesto, è pervenuta una segnalazione da parte di uno dei soggetti iscritti nella predetta sezione, a detta del quale diversi Consigli dell'Ordine territoriali (e altri) non starebbero per contro provvedendo a effettuare verifiche ed eventuali cancellazioni per casi analoghi (all. 1).

Come già si è avuto modo di sottolineare in precedenti comunicazioni (da ultimo in data 4 marzo 2015), questo Ministero, in relazione all'attività di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti in Romania compiuta in esecuzione della direttiva 2005/36/CE, ha proceduto ad acquisire informazioni a mezzo del sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea denominato IMI (Internal Market Information System), il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in materia ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1024/2012 del 25 ottobre 2012, secondo il quale: "L'IMI è utilizzato per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri e tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, necessaria per l'attuazione degli atti dell'Unione nel settore del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che prevedono una cooperazione amministrativa, compreso lo scambio di dati personali, tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e la Commissione".

Si ricorda inoltre che – ai fini del riconoscimento dei titoli professionali – le informazioni che provengono dall'autorità dichiarata competente dallo Stato membro (in questo caso la Romania) nell'ambito del sistema IMI, appositamente istituito nell'ambito dell'Unione Europea, rivestono carattere pienamente ufficiale.

In base alle informazioni ufficiali acquisite da questa Direzione generale attraverso il sistema IMI sopra descritto, è emerso che l'unica autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avokat acquisito in Romania è costituito dalla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei nr. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest; e-mail: unbr@unbr.ro; sito ufficiale: http:///www.unbr.ro/. L'U.N.B.R. citato – non altri con nomi simili – è infatti indicato dalla Romania quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione Europea IMI.

Nell'ambito delle procedure instaurate innanzi a questa articolazione ministeriale, l'U.N.B.R. ufficiale ha risposto in modo costante e sostanzialmente identico che:

- la professione di avvocato è regolamentata in Romania con la legge n. 51/1995, che richiede ai fini dell'esercizio della professione l'iscrizione alla Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (National Associations of Romanian Bars U.N.B.R.);
- qualunque attività compiuta al di fuori di tale ente è vietata dalla legge ed ogni documento fornito da questi enti illegali è nullo a norma di legge;
- l'Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Sindacatul Indipendent al Juristilor din Romania UNBR Pompiliu Bota è una struttura che opera illegalmente e chiunque si presenti come avvocato in quanto membro di tale ente commette un reato e può essere oggetto di procedimenti penali; il sig. Pompiliu Bota è stato condannato da un Tribunale penale in Romania;
- vi sono due modi per accedere alla professione di avvocato in Romania, a seconda dell'esperienza professionale in altre attività giudiziarie (giudice, pubblico ministero, notaio, consulente legale) dei candidati; i candidati senza esperienza (o con esperienza inferiore a cinque anni) devono sostenere un esame multidisciplinare per diventare avvocati tirocinanti per due anni ed iscriversi all'INPPA (Institute for Lawyers Professional Training); devono poi sostenere un esame finale per diventare avvocati. I candidati che hanno almeno 5 anni di esperienza professionale possono sostenere direttamente un esame multidisciplinare al fine di diventare avvocati;
- in base all'ordinamento interno, ogni candidato proveniente dall'Italia che voglia conseguire il titolo di avvocato in Romania deve sostenere un esame multidisciplinare in lingua rumena e riguardante la legislazione rumena al fine di diventare avvocato tirocinante sottoposto ad un periodo di valutazione della durata di due anni; nell'ultimo anno gli avvocati tirocinanti devono iscriversi all'Institute for Lawyers Professional Training (INPPA), e superare un esame finale per diventare avvocati a pieno titolo; Si aggiunga che al momento di presentazione della domanda il candidato è tenuto a dimostrare di essere laureato in giurisprudenza e deve possedere un diploma riconosciuto dal Ministero dell'educazione rumeno.

L'autorità rumena sopra menzionata ha pertanto chiesto esplicitamente di non approvare domande presentate da soggetti in possesso di documenti rilasciati da "Uniunea Nationala a Barourilor din Romania - Sindacatul Independent al Juristilor din Romania - UNBR Pompiliu Bota".

Per tutto quanto sopra esposto, si invita codesto Consiglio nazionale:

- a procedere alle verifiche del caso in relazione alla segnalazione indicata;

- a sollecitare i Consigli dell'ordine locali a verificare, in relazione a tutti gli avocat provenienti dalla Romania iscritti all'albo professionale, se vi siano soggetti che hanno conseguito il titolo di avocat in Romania presso l'organizzazione facente capo a tale Pompiliu Bota o comunque presso organizzazioni diverse da quella ufficiale: Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (U.N.B.R.), con sede in Palatul de Justitie, Splaiul Indipendentei nr. 5, Sector 5, Cod. 050091 Bucarest, con invito ad adottare, nei casi effettivamente riscontrati, i provvedimenti di competenza;
- a raccomandare ai Consigli dell'ordine locali, all'atto della ricezione di domande di iscrizione da parte di soggetti che presentino un titolo abilitativo conseguito in Romania, di procedere agli opportuni controlli sulla sussistenza dei requisiti di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti.

Nel ringraziare per la preziosa collaborazione, si assicura la piena disponibilità di questa Direzione generale a fornire ogni forma di supporto informativo che fosse ritenuto utile.

Roma, 16 maggio 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Michele/Forziati